LEADER Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

AZIONI ORDINARIE

ASPETTI GENERALI







Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027

Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Giulia Diglio, Giorgia Matteucci, Emilia Reda

Revisione: Fabio Muscas


Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_02/1 Nelle azioni ordinarie è possibile introdurre elementi che possano meglio adattare l'interven	to
alle esigenze del territorio e/o della strategia locale?	. 5
2025_13 Il capofila di un partenariato può delegare a un soggetto terzo la presentazione delle domand	Jе
di sostegno o pagamento?	. 6



2024_02/1

Domanda: Con riferimento alle azioni ordinarie e alla possibilità di introdurre alcuni elementi che possano meglio adattare l'intervento ordinario alle esigenze del territorio e/o della strategia locale, si chiede cosa possano riguardare gli elementi differenti? Per esempio: è possibile che il GAL non consideri un principio di selezione? È possibile che il GAL inserisca ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari e/o delle operazioni? È possibile che il GAL disponga importi minimi e/o massimi dei progetti in modo diverso dalla scheda del PSP?

Risposta: Con riferimento alle azioni ordinarie, i GAL hanno la possibilità di introdurre alcuni elementi che possano meglio adattare l'intervento alle esigenze del territorio e/o della strategia locale ma le modifiche non possono derogare i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dai Regolamenti e riportati nel dettaglio nelle condizioni di ammissibilità delle schede di intervento PSP/CSR. Ad esempio, il GAL può giustificare, che non venga applicato per il suo territorio, un determinato criterio di selezione. Diversamente non può accadere per i criteri di ammissibilità minimi, ma può inserire ulteriori criteri di ammissibilità, se necessario a restringere il campo d'azione e concentrare l'intervento su obiettivi specifici territoriali. Sulle condizioni di ammissibilità, come ad esempio per gli importi minimi e/o massimi dei progetti, diversi dalla scheda del PSP, il GAL può essere più restrittivo, ma non derogare alle condizioni minime e massime derivanti dalle disposizioni regolamentari.

2025_13

Domanda: La CCIAA, che riunisce il territorio di tre province, è capofila di 2 GAL; tuttavia, non avendo la struttura idonea per la gestione delle domande di sostegno (presentazione e istruttoria) vorrebbe a sua volta delegare ad un soggetto terzo, che quindi per le regole del PSR diventa beneficiario finale, la possibilità di fare domande di sostegno e pagamento al posto del capofila medesimo.

Per come conosco il PSR e anche il CSR ritengo che questa "delega" a rappresentare il capofila non sia ammissibile per presentare le domande di sostegno. Ciò in quanto chi esegue le spese è la CCIAA ed è lei che deve presentare la domanda di sostegno e di pagamento rispettando le regole che dispongono che siano ammissibili a contributo le spese effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario

Sono cortesemente a chiedere un parere in merito o eventuali esempi, deroghe o eccezioni a questa regola del PSR

Risposta: Si riassumono di seguito i riferimenti normativi relativi al ruolo ed alle responsabilità del capofila in relazione alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento e, più in generale, alle attività amministrative e finanziarie.

La normativa comunitaria (Reg. UE 2021/1060 e Reg. UE 2021/2115) stabilisce che i beneficiari sono i soggetti che ricevono il sostegno finanziario della PAC, pertanto, il soggetto che sostiene la spesa (es. una CCIAA in un partenariato) deve essere lo stesso che presenta la domanda, garantendo così la tracciabilità e la conformità con le disposizioni vigenti. Non si fa menzione della possibilità di delegare a terzi la presentazione delle domande di sostegno o pagamento.

Anche le disposizioni nazionali e regionali (interventi SRG05 e SRG06 del PSP Italia 2023-27; Bando SRG05 del CSR 2023-27), adottate in conformità con la normativa europea, richiedono che il soggetto che presenta la domanda di sostegno o pagamento sia lo stesso che sostiene direttamente le spese ammissibili. In particolare, nel bando relativo all'intervento SRG05 della Regione è previsto che i partenariati, sia già esistenti che costituendi, composti da soggetti pubblici e privati, debbano individuare al loro interno un partner capofila responsabile per le questioni amministrative e finanziarie, oppure costituire una struttura comune legalmente riconosciuta.

Nel caso in questione, il partner capofila è il soggetto che presenta la domanda di adesione al bando, firmando il "Modello A - Domanda di adesione" in qualità di legale rappresentante. Questo implica che il capofila è direttamente responsabile della gestione amministrativa e finanziaria delle attività previste dal bando, per cui è indispensabile che il soggetto che presenta la domanda di sostegno o pagamento sia lo stesso che sostiene direttamente le spese ammissibili.

Ad ogni modo, il capofila può avvalersi di collaboratori, interni o esterni, da selezionare secondo procedure di evidenza pubblica al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, pubblicità, etc.

È infatti previsto che ciascun GAL / partenariato debba individuare al proprio interno una struttura in grado di gestire gli interventi dal punto di vista tecnico e finanziario

RETE NAZIONALE DELLA PAC

RETE LEADER:

reteleader@crea.gov.it http://www.reterurale.it/leader20142020 https://www.facebook.com/leader1420







